

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Nº 7.4. Reg.

del 20 / 05/ 2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

		Presente	Assente
Sig.ra Nicolini Giuseppina Maria	Sindaco	31	
Dott.ssa Parizzi Franca Regina	Assessore	81	·
Sig. Billeci Vincenzo	Assessore	31	
Dott.ssa Brischetto Rosalia Antonella	Assessore	81	
Dott. Sferlazzo Damiano Massimiliano	Vice Sindaco	51	

Presenti nº Q.A. Assenti nº .Q...

Presiede il Sindaco Sig. Nicolini Giuseppina Maria;

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale reggente **Dott. Gugliotta Alessandro**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visto i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.





COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Oggetto: Approvazione disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Sanna Emanuela

Sindaco: Giuseppina Maria Nicolini
Assessore: Franca Regina Parizzi
Assessore: Billeci Vincenzo...
Assessore: Brischetto Rosalia Antonella
Assessore: Sferlazzo Damiano Massimiliano

Il Segretario Generale Gugliotta Ajessandro



H Sindaco Giuseppina Maria Nicolini



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO



Via Cameroni, s.n.c Tel. 0922/975901 – Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840 Part. iva 02146780842

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 24 del 21.03.2008 è stato approvato il regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Che il D.L. n. 112 del 25.06.2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'articolo 46, rubricato "riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", reca modifiche al quadro normativo per il conferimento degli incarichi agli esterni:

Che l'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con la legge n. 113/2008, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) Devono essere preliminarmente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46 comma 2, del d.l. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dal'oggetto della prestazione. Solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs n. 267/2000;

Data atta

Che l'articolo 3, comma 56 della l. 244/20007, come integralmente sostituito dall'art. 46 comma 3 del d.l. 112/2008, prevede che con regolamento di cui all'art. 89 del d.lgs 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;



Che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere all'approvazione di uno specifico regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione con contratto di lavoro autonomo, nel testo riportato in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, giusta delibera di G.M. 24/2008;

Che nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dall'art. 42 comma 2, e dell'art. 48 comma 3 del d.lgs 267/2000, compete alla giunta municipale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nella quale rientra, altresì, la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Sentito il segretario comunale;

Che si trasmetterà informazione successiva alle RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti, con trasmissione del presente, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente.

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni e le finalità in premessa, ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la *Disciplina conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione*, nel testo allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al responsabile del Servizio di Segreteria di trasmettere il suddetto regolamento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di adozione;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Funzionario Incaricato

Dott. ssa Emanuela Sanna

Lionio Cerum

PARERE RESO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL FUNZIONARIO Incaricato

Dott. ssa Emanuela Sanna

moundo forma

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PROVINCIA DI AGRIGENTO



Via Cameroni, s.n.c Tel. 0922/975901 – Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840 Part. iva 02146780842

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

INDICE

ART.1 Oggetto, finalità, ambito applicativo.

ART.2 Programma per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa.

ART. 3 Ricorso a collaboratori esterni.

RT. 4 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

ART. 5 Procedura comparativa

ART.6 Modalità di selezione

ART. 7 Formazione della graduatoria ed adempimenti consequenziali

ART.8 Pubblicizzazione degli incarichi

ART. 9 Conferimento degli incarichi senza procedura comparativa

ART. 10 Incarichi sindacali ad esperti

ART. 11 Rinvio a leggi di settore e norme finali

ART. 12 Entrata in vigore.

ARTICOLO 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

- 1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs n. 267/2000 e sm.i. (d'ora in avanti incarichi)
- 2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti (contratti di prestazione intellettuale) del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente;
- 3. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, si articolano secondo le seguenti tipologie;
- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questi utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardano lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi dell'Ente;
- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più questioni specifiche proposte dall'Ente.
- A. L'contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, reso nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere strematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti (contratti di prestazione d'opera intellettuale) del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
- 5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
- 6. Il contratto d'opera, in cui rilevano la personalità della prestazione resa dall'esecutore ed una prestazione di risultato senza una particolare organizzazione, è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, ne l'inserimento nella struttura organizzativa del committente.
- 7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente in singole controversie pendenti innanzi al Giudice di qualsiasi ordine e grado, né agli incarichi disciplinati da specifiche altre norme di legge, né agli incarichi professionali di progettazione di opere pubbliche, direzione dei lavori e collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere, ai componenti degli organismi di controllo interno, agli incarichi di esperto conferiti ai sensi dell'art. 14 della l.r. 7/1992.



8. L'affidamento degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni, effettuato in violazione delle disposizioni emanate con il presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ARTICOLO 2

Programma per l'affidamento degli Incarichi e determinazione del tetto di spesa

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma triennale e annuale ai sensi della vigente normativa. Possono, altresì, essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.
- 2. Il programma potrà essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriore e/o diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
- 3. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e deve rispettare i vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa statale e/o regionale. A tal riguardo dovrà essere resa apposita attestazione dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ARTICOLO 3 Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi è dei Responsabili che intendono avvalersene, fatta salva la previsione di cui all'art. 97 comma 4, lett. D) del Dlgs 267/2000, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal consiglio Comunale o indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione, degli obiettivi e degli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo dell'ente.

ARTICOLO 4 Presupposto per il conferimento di incarichi professionali

- 1. L'Ente può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, cui non può far fronte con il personale in servizio in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- b) l'Ente deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) l'importo del compenso deve essere adeguatamente motivato e correlato alla effettiva utilità che all'Ente può derivare;



f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli articoli seguenti.

Si prescinde dal requisito della comprovata esperienza universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ARTICOLO 5 Procedura comparativa

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

Il responsabile del settore interessato, fatta salva la previsione di cui all'art. 97 comma 4, lett. D) del Dlgs 267/2000, predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per un periodo non inferiore a dieci giorni (cinque giorni in caso di urgenza) e non superiore a venti nel quale sono evidenziati ridotti:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività o dai progetti specifici dell'Ente, o indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;
- b) durata (termine di inizio e conclusione) dell'incarico con divieto espresso di rinnovo. Il termine di durata previsto per l'incarico potrà essere prorogato una sola volta, ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, a fronte dei comprovati risultati raggiunti e di ulteriori necessità spraggiunte;

c) il titoli, i requisiti professionali e le caratteristiche della maturata esperienza richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

- d'Le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati sulla base di criteri scelti tra i seguenti: esperienza professionale desunta dal *curriculum* tenendo conto, di norma, dei seguenti elementi, anzianità di iscrizione all'albo (per le attività per cui si richiede iscrizione), esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, riduzione della tempistica di realizzazione dell'attività, riduzione del compenso professionale. In relazione alla peculiarità dell'incarico il responsabile può definire ulteriori criteri di selezione da stabilirsi preventivamente nell'avviso.
- e) il termine, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
- f) modalità di realizzazione dell'incarico:
- g) il tipo di rapporto (di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- h) il compenso previsto per la collaborazione:
- i) l'obbligo di produrre un resoconto scritto sull'attività svolta;
- j) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune.

ARTICOLO 6 Modalità della selezione

1. Alla comparizione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il responsabile del settore competente, fatta salva la previsione di cui all'art. 97 comma 4, lett. D) del Dlgs 267/2000, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.



2. Per tale comparazione, il responsabile del settore conferente l'incarico, potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

ARTICOLO 7 Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

- 1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal responsabile del settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi di consulenza.
- 2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
- 3. Il disciplinare di incarico stipulato, in forma scritta, dovrà, necessariamente, contenere:
- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- (e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- , f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali everifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; la spesa prevista dal contratto deve essere riferita all'evento rella sua interezza, ovvero al medesimo percettore, rimanendo esclusa qualsiasi segmentazione della spesa stessa. La somma, inoltre, deve essere considerata al netto dell'IVA, ove dovuta e degli oneri contributivi a carico del Comune;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.lgs. 196/2003;
- 4. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 8 Pubblicizzazione degli incarichi

- 1. Il responsabile del settore competente provvede a rendere noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione sul sito web dell'Ente. La pubblicizzazione avviene mediante elenchi da cui risulti l'indicazione del soggetto incaricato/percettore, la ragione dell'incarico, l'ammontare erogato, la durata.
- 2. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.



3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del capo settore conferente.

ART.9 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

- 1. Il responsabile del settore competente, fatta salva la previsione di cui all'art. 97 comma 4, lett. D) del Dlgs 267/2000, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere congruamente esplicitate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
- a) quando le procedure selettive di cui agli articoli precedenti siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'Amministrazione, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative, ;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, economica, legale o didattico-educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) Nel caso in cui la prestazione lavorativa, in casi di urgenza, richieda un compenso complessivamente non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
- 2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve seguire un principio di rotazione.

ARTICOLO 10 Incarichi sindacali ad esperti

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/92 e s.m.i., per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Il numero degli esperti nominati ai sensi del presente articolo non deve essere superiore al numero previsto per legge.

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

Il Sindaco è obbligato a trasmettere annualmente al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sull'attività degli esperti da lui nominati.

Il compenso viene fissato entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa ed il rapporto con gli incarichi dovrà essere normato con la determina di incarico, la quale dovrà dare atto che l'incaricato non ha avuto conferiti più di due incarichi contemporaneamente.

ARTICOLO 11 Rinvio a leggi di settore e norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per glia spetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.



ARTICOLO 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento, che integra il regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, sarà trasmesso, a cura del responsabile del Servizio Segreteria, alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana entro 30 giorni dalla relativa adozione.

^^^^^



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.



L'Assessore Anziano

Segretario Generale Dow. Gugliotta Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione d deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del consecutivi.	
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi d	ial; al
Lampedusa lì,;	·4
L'addetto Barbera Pasquale	Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'u	fficio
ATTESTA	
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /;	
() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione	
Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.	44/91 s.m.i)
Lampedusa lì,;	
	/ Segretatio Generale